

Copia conforme all'originale

OPERATORI TRIBUTARI
Esteria Colaninno



Il giorno Tredici Settembre del Duemilaventidue presso la sede dell'Associazione Solideando in Via San Callisto n. 4, nel Comune di Manoppello, nella Frazione di Ripacorbaria sono presenti:

Anna Maria Bruno (Presidente), Stefania Menna (Vice Presidente), Natalino Farao (Segretario) e i soci dell'Associazione Natalia Brandolini, Emilio Nuozzi, Roberto Di Renzo e Massimo Farao. Assente giustificata Giuseppina Ilario.

Dopo aver ricevuto la nota dalla Regione Abruzzo Prot. RA/0323834/22 in data 06.09.2022 con oggetto revisione art. 9 dello Statuto deliberato dall'Assemblea in data 13.07.2020 i soci si riuniscono in seduta straordinaria per correggere l'art. 9 e deliberare sul nuovo statuto.

All'unanimità l'Assemblea approva la correzione e l'intero statuto e da mandato al Presidente di ottemperare alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate e successivamente inviare il nuovo statuto all'Ufficio regionale preposto per l'approvazione e la trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

La riunione si chiude alle ore 22.45

Presidente

Bruno

Vice Presidente

Stefania Menna

Segretario

Natalino Farao

I Soci

Emilio Nuozzi

Roberto Di Renzo

Natalia Brandolini

Massimo Farao

SOLIDEANDO ASS.NE APS-ETS

Sede Leg. - Via S. Callisto, 4

65024 MANOPPELLO (PE)

TEL. 3348122840 - C.F. 91197000681

mail - solideando@gmail.com

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato registrato il

13/10/2022

al n.

738

serie

111

l'esborso di €

//

effettuato il

//

Esente

OPERATORI TRIBUTARI
Esteria Colaninno



ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO APS

S T A T U T O ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO - APS

**Documento approvato dall'Assemblea straordinaria degli Aderenti
riunita in Manoppello (Prov. PE) il 13.09.2022**

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, Ente del Terzo settore, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, denominata «Solideando – Associazione di Promozione Sociale» o, in forma abbreviata, «Solideando – APS», apartitica e aconfessionale.
2. L'APS ha sede legale nel comune di Manoppello (PE), all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, attualmente, in Via San Callisto n. 4, 65024 Frazione di Ripacorbaria.
3. L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art- 2 – STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione.

Art. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue, su tutto il territorio della Regione Abruzzo e senza scopo di lucro, neanche indiretto, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:

- a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
- b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi di dipendenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo alcool, droga e azzardo correlati e complessi, internet addiction, disturbi dell'alimentazione come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali), puntando sull'empowerment personale, familiare e comunitario/di prossimità;
- c) aiuta e sostiene i bisogni delle famiglie in difficoltà, anche attraverso l'organizzazione di collette alimentari e/o azioni di beneficenza e/o rapporti o convenzioni con gli enti territoriali preposti alla distribuzione gratuita alimentare di prodotti da distribuire;
- d) sviluppa e sostiene la cultura dell'auto mutuo aiuto attraverso la creazione di gruppi AMA attivi dove le famiglie si possono confrontare e possono condividere in uno spirito di crescita le fragilità e le risorse;
- e) intende rappresentare un punto di riferimento in particolare nella Provincia di Pescara per le famiglie attraverso il Centro per le famiglie SEMITA, accreditato



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

presso la Regione Abruzzo, servizio di accoglienza, ascolto e orientamento a favore delle famiglie;

- f) intende altresì rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie della comunità locale allargata e alle istituzioni e enti che operano sul territorio;
- g) cura interventi e servizi di mediazione familiare e interculturale, sostegno socio-psico-educativo, psicoterapia personale e di gruppo, tecniche di visualizzazione guidata, rilassamento mindfulness, ecc.;
- h) gestisce spazi neutri per incontri protetti genitore-figlio anche prescritti dal Tribunale per i Minorenni e in collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni dell'Ecad 17;
- i) promuove l'organizzazione di eventi, congressi, convegni, forum, seminari e altro sulla genitorialità, sulle dipendenze, sull'adolescenza, ecc.;
- j) elabora proposte di progetti di intervento socio-pedagogico-educativo per adulti, anziani e minori anche con DSA (Disturbi di Apprendimento) e/o BES (Bisogni Educativi Speciali)
- k) cura la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
- l) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
- m) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno propri gli obiettivi di: prevenzione, promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi di cittadinanza o di altra natura.
- n) collabora con enti, cooperative e organizzazioni sul territorio in progetti di integrazione e inclusione sociale dei migranti, attraverso percorsi interculturali di gruppo finalizzati alla consapevolezza e conoscenza della realtà sociale, politica e culturale dell'Italia. Obiettivo è orientare e sostenere la persona migrante in un progetto di integrazione e inclusione consapevole ed efficace;
- o) promuove iniziative per la promozione della cultura della legalità, attraverso il coinvolgimento di volontari legati al mondo della giustizia (Ispettori, poliziotti ecc. sia in servizio che in congedo), i quali prestano gratuitamente tempo, professionalità e competenze per incontri di sensibilizzazione e in-formazione nelle scuole, nelle parrocchie, nei comuni ecc.;
- p) organizza momenti di confronto e incontri di gruppo per favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, anche attraverso gruppi di acquisto solidale in una chiave di ecologia personale, familiare e di comunità, volta al rispetto dell'ambiente e alla lotta al consumismo globalizzato, per favorire la scelta dell'acquisto consapevole e a impronta ecologica minore.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017 , articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale,

fase 1

Bufalini

zione Provinciale

spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'Associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- Le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- Le Associazioni di promozione sociale;
- Gli altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dal Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

- Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti).

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni e minorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative, i soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. A ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il bilancio;
- Eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuito da altre norme del presente statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 7 giorni.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti da 3 a 5, determinati nel numero ed eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per un numero massimo di due mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 5 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o email o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo Consiglio Direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del Consiglio Direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

L'Associazione, tramite il suo Organo di Amministrazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei Conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- le quote associative;
- i contributi pubblici e privati;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- le raccolte fondi;
- le entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, approvare e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 16- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.

SOLIDEANDO ASS.NE APS-ETS
Sede Leg. - Via S.Callisto, 4
65024 MANOPPELLO (PE)
TEL. 3348122840 - C.F. 91107800681
mail - solideando@gmail.com

Presidente : *Barbieri*
Segretario : *Fossati*